



COMUNE DI TIVOLI

(PROVINCIA DI ROMA)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 82

OGGETTO: FORMULAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE.

L'anno **Duemilatredici**, il giorno **otto** del mese di **Ottobre**, alle ore **14:00** in Tivoli, nella Sede Comunale:

Il Commissario Straordinario, dr.ssa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi, nominato con D.P.R. del Presidente della Repubblica in data 27.05.2013, con la partecipazione del Segretario Generale, dr. Pietro La Torre, ha adottato la presente deliberazione con i poteri della Giunta Comunale:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 attribuisce agli organi di governo delle amministrazioni pubbliche, le funzioni e la responsabilità in merito all'indirizzo politico-amministrativo;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 prevede che i dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni e responsabilità, si uniformino al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 ha apportato importanti modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (più noto come "Testo Unico del Pubblico Impiego");
- l'articolo 5 comma 2 del D.Lgs 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. 150/2009 prevede che nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei

rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici;

Vista la Circolare n° 7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica recante gli indirizzi applicativi del Decreto Legislativo 150/2009 in materia di Contrattazione integrativa che, per rispondere ai dubbi interpretativi nascenti dal contrasto fra la disposizione normativa di cui all'art. 5 comma 2 D.Lgs 165/2001 con quanto già eventualmente previsto dalle norme contrattuali collettive, ha precisato che la norma di legge in questione è di immediata applicazione;

Considerato che l'immediata applicazione dell'articolo 5 comma 2 D.Lgs 165/2001, secondo quanto espressamente prescritto dall'anzidetta Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha quale immediata conseguenza l'adeguamento automatico dei contratti collettivi alla norma avente forza di legge attraverso il meccanismo della etero integrazione, per cui le diverse forme di partecipazione sindacale, se già previste dai contratti nazionali, "regrediscono" ad informazione;

Atteso che occorre formulare indirizzi alla delegazione trattante di Parte Pubblica per la contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa relativa al personale Dipendente;

Esaminato l'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, in particolare i commi 2, 3 e 3 bis come modificati ed integrati dal D.Lgs. n. 150/2009 ove si stabilisce che:

“2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

3 bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.”

Atteso che il successivo art. 40 del D.lgs 165/2001 al comma 1, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 150/2009, individua le materie oggetto di contrattazione:

“La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”.

Visti, altresì, i comma 3, 3 bis, 3 ter, 3 quinquies, 3 sexies dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 150/2009, che individuano le modalità ed i vincoli previsti per la contrattazione decentrata integrativa presso le singole amministrazioni;

Visto l'art. 4 c. 2 del CCNL 22.1.2004 – Contratto Collettivo del Personale del comparto regimi autonomie locali che prevede la costituzione da parte delle Amministrazioni Locali della delegazione di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Considerato che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 81 dell'08.10.2013 è stata ridefinita la composizione della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Ritenuto necessario formulare alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo, meglio specificate nel documento allegato A alla presente deliberazione e sua parte integrante, utili a definire obiettivi e contenuti per la sottoscrizione del contratto integrativo decentrato del personale parte economica, nel rispetto dei principi fissati dal D.lgs 165/2001 e s.m.i.,

Visti gli allegati pareri espressi dai Responsabili ai sensi dell'art. 49, 1° co., del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

1) di formulare alla delegazione trattante di Parte Pubblica, già nominata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 81 dell'08.10.2013, le linee di indirizzo contenute nei documenti allegati, identificati come allegato A;

2) di dare mandato al Presidente della delegazione di pervenire ad un accordo con la parte sindacale, previa quantificazione delle risorse decentrate disponibili da parte della Servizio Personale Organizzazione, sulle seguenti materie:

- a) la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto decentrato parte economica per l'anno 2013 relativo al personale dipendente parte economica;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo n 134, comma 4, del D.lgs 267/2000.

**ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
DEL COMUNE DI TIVOLI**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI
PARTE ECONOMICA ANNO 2013**

PREMESSA

Al fine della stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, la delegazione trattante di parte pubblica dovrà ispirarsi al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- migliorare le relazioni sindacali, privilegiando la volontà di prevenire eventuali conflitti attraverso l'impiego degli istituti contrattuali della contrattazione, della concertazione, della informazione, della consultazione e dell'esame congiunto;
- migliorare la gestione e la politica delle risorse umane quale strumento primario per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento;
- migliorare la funzionalità delle strutture (performance organizzativa);
- riconoscere e valorizzare le capacità professionali delle risorse umane quale strumento primario per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento;
- migliorare la qualità dei servizi resi alla collettività, in termini di tempestività, economicità, trasparenza, flessibilità, capacità di comunicazione interna ed esterna, organizzazione delle attività, con riferimento alle esigenze dell'utenza;

In tale logica, quindi, si confermano i seguenti indirizzi:

1. consolidare il sistema premiante dei dipendenti e dei responsabili incaricati delle posizioni organizzative in funzione degli obiettivi raggiunti e dei comportamenti tenuti, valorizzando il sistema meritocratico;
2. individuare un sistema che consenta una gestione flessibile nello svolgimento delle attività assegnate ad ogni dipendente e responsabile favorendo un clima di condivisione degli obiettivi della amministrazione, in funzione del cambiamento normativo e/o sociale intervenuto, conseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità;
3. Pianificare la formazione e l'aggiornamento professionale quale metodo permanente per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini dei dipendenti.

CONTENUTI:

1. Criteri generali per la distribuzione delle risorse decentrate

Nel rispetto delle regole negoziali si ribadisce il principio che la costituzione del fondo da destinare al fondo per il salario accessorio di cui all'articolo 31 CCNL del 22.1.2004 è annuale e non può in nessun caso eccedere i limiti e i vincoli definiti sia nel CCNL sia in specifiche norme di legge

2. Criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse

La gestione della normativa intestata deve essere regolamentata tenendo conto di quanto disposto del contratto nazionale di lavoro concernente l'onnicomprensività del trattamento economico.

VINCOLI

L'operato della Delegazione trattante dovrà essere rispettoso delle modalità con cui si deve svolgere il confronto tra le delegazioni trattanti, attenersi alle materie demandate dal CCNL alla contrattazione decentrata, in coerenza con le finalità e gli obiettivi definiti sia nel CCNL che nel Dlgs165 e s.m.i, in modo da escludere ogni contrasto o onere non previsto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
dr.ssa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi

Il Segretario Generale
dr. Pietro La Torre

PUBBLICAZIONE

Della deliberazione / 2013, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art.125 del citato Decreto Legislativo.

Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ .

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE